



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente – Settore III

Decreto n. 72

IL RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D. M. 4.10.2000, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D. Legs. 6.9.2001, n. 368 recante norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 3 del 4.1.1995 e successive modificazioni;

Vista la Legge 4.11.2005, n. 230, recante disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e, in particolare l'art. 1, comma 14, in merito alla possibilità, da parte delle Università, di instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso dei requisiti prescritti, per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa;

Visto il D.R. n. 719 del 29.9.2008 e successive modificazioni, con il quale è emanato il Regolamento in materia di reclutamento a tempo determinato di personale addetto allo svolgimento delle attività sopra indicate, convenzionalmente identificato come Ricercatori a tempo determinato;

Visto il Decreto Interministeriale 16.9.2009, n. 94, in merito al trattamento economico dei contratti di lavoro in argomento;

Viste le deliberazioni dei Consigli delle strutture di ricerca interessate volte all'attivazione delle procedure di reclutamento finalizzate all'assunzione di Ricercatori a tempo determinato, con finanziamenti, in parte derivanti da convenzioni con Enti esterni, ovvero da fondi a disposizione della struttura stessa, e in parte con risorse a carico del Bilancio di Ateneo;

Viste le deliberazioni dei Consigli delle Facoltà interessate;

Viste le motivate deliberazioni in data 25 e 26.1.2011, con le quali gli Organi di Governo di questo Ateneo approvano le proposte in argomento;

DECRETA

Art. 1

Numero dei posti

1. Sono indette n. 16 procedure di valutazione comparativa, (di seguito indicate con il termine "procedura"), per l'assunzione di n. 16 Ricercatori a tempo determinato, presso l'Università degli Studi di Genova, per le Facoltà/ Dipartimenti e per i settori scientifico disciplinari di seguito riportati:

Facoltà di Economia

Dipartimento di Economia e Metodi quantitativi (DIEM)

SECS-P/01 Economia politica

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria della produzione, termoenergetica e modelli matematici (DIPTTEM)

ING-IND/19 Impianti nucleari

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Medicina sperimentale (DIMES)

BIO/10 Biochimica

Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI)

MED/09 Medicina interna

Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)

MED/18 Chirurgia generale

MED/22 Chirurgia vascolare

Dipartimento di Neuroscienze oftalmologia e genetica (DINOG)

MED/30 Malattie apparato visivo

MED/39 Neuropsichiatria infantile

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative – **PROCEDURA B**

M-PSI/08 Psicologia clinica

Dipartimento di Ginecologia

MED/40 Ginecologia e ostetricia

Dipartimento di Medicina legale, del lavoro, psicologia medica e criminologia (DIMEL)

MED/43 Medicina legale

Dipartimento di Fisica (DIFI) (posto richiesto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia)

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) – **PROCEDURA A**

Facoltà di Scienze M.F.N.

Dipartimento di Fisica (DIFI)

FIS/03 Fisica della materia

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) – **PROCEDURA B**

Dipartimento di Matematica

MAT/02 Algebra

2. Nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente bando sono altresì indicati il programma di ricerca, i requisiti di partecipazione nonché la durata del contratto.

3. Il candidato che intenda concorrere a più di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli eventuali titoli e pubblicazioni.

4. Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa

5. Per quanto concerne la declaratoria del settore scientifico-disciplinare, si rimanda al D.M. 4.10.2000, e successive modificazioni, citato in premessa.

6. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i seguenti candidati italiani e stranieri:

- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all'estero e riconosciuto equipollente, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione;

ovvero

- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero studiosi, che abbiano comunque l'elevata qualificazione scientifica predeterminata nell'allegato "A" a seguito di delibera del Consiglio della struttura che ha proposto il bando.

2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

AFFISSO ALL'ALBO DI ATENEIO IN DATA 28.1.2011

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'albo di Ateneo.

2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova – Dipartimento risorse umane – Servizio Personale Docente – Settore III - Via Balbi 5. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda può essere presentata direttamente al predetto Settore che rilascerà apposita ricevuta. La domanda stessa deve essere redatta in carta semplice su apposito modello allegato "B", che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la Sede dell'Amministrazione Centrale, Via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. La domanda, può anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

5. Il candidato deve indicare con chiarezza e precisione il Dipartimento, il programma di ricerca e il correlato settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura.

6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare inoltrate a questa Università oltre il termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura indetta con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.

La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 8, lettere c), d), e) comporterà l'esclusione dalla procedura.

9. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica, se posseduto, nonché quello che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

10. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

11. I candidati devono allegare alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;

AFFISSO ALL'ALBO DI ATENEO IN DATA 28.1.2011

- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia sul modulo "C" allegato;
- c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura in un'unica copia e relativo elenco (in unica copia e debitamente sottoscritto).

12. Le pubblicazioni devono essere trasmesse unitamente alla domanda, con le modalità di cui all'art. 5.

13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresì essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo "D" allegato). Il candidato dovrà utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformità all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potrà, in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformità all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovrà contenere precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi.

14. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 (modulo "D" allegato). Per la presentazione delle pubblicazioni si rimanda all'art. 5.

15. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

16. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero in lingua diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola o da quella per la quale è bandita la procedura, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

18. Ai titoli di cui al comma precedente redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola o da quella per la quale è bandita la procedura) deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

19. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

20. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

21. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

ART. 5
Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni devono essere trasmesse unitamente alla domanda.
2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Leg.vo Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.
4. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
5. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 4.

ART. 6
Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio della struttura che ha proposto il bando ed è composta dal responsabile del programma, in qualità di Presidente, e da ulteriori due membri scelti fra Professori e Ricercatori universitari appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il programma di ricerca o, in caso di motivata necessità, a settori affini.
2. Della nomina è dato avviso mediante affissione all'Albo del Dipartimento che ha proposto il bando nonché sul sito web dell'Università degli Studi di Genova.

Art. 7
Valutazione dei titoli e prove

1. La Commissione giudicatrice, espletati gli adempimenti di cui al comma 8, procede alle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
2. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche si svolgeranno le prove che avranno luogo a Genova e consisteranno in una prova scritta o pratica e in un colloquio sulle tematiche di ricerca per le quali viene espletata la procedura.
3. Il programma di ricerca è indicato nell'allegato "A".
4. Il diario della prima prova, con l'indicazione della sede in cui la medesima avrà luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della stessa.
5. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato a tutti i candidati almeno 20 giorni prima dell'inizio dello stesso.
6. Il colloquio è pubblico.
7. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, produrre fotocopia del documento medesimo e dichiarare in calce alla stessa che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Adempimenti della Commissione giudicatrice.
8. Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati e ne danno immediata comunicazione all'ufficio competente.
9. Per valutare le pubblicazioni scientifiche del candidato la Commissione, previa individuazione dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, privilegia l'originalità e l'innovatività della produzione scientifica e la sua congruenza con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa.
10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare, specificamente:

AFFISSO ALL'ALBO DI ATENEO IN DATA 28.1.2011

- a) il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all'estero e riconosciuto equipollente;
- b) il diploma di scuola di specializzazione;
- c) l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 230/2005;
- d) i diplomi di perfezionamento;
- e) l'attività didattica universitaria svolta anche all'estero;
- f) i servizi prestati presso gli Atenei ed Enti di ricerca, italiani e stranieri;
- g) l'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con contratti, borse di studio, borse post dottorato, assegni, attinente al settore scientifico disciplinare.

11. Per i fini di cui al precedente comma, la Commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

12. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento citato in premessa, sono da valutare comunque come preferenziali, i titoli di cui ai punti a), b), c).

13. La Commissione esprime sui titoli e le pubblicazioni scientifiche, nonché sulle prove, un giudizio collegiale e, al termine, un giudizio complessivo, sul quale si svolge la valutazione comparativa per designare il vincitore.

14. La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina, salvo comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Accertamento della regolarità degli atti

15. Il Rettore, con proprio decreto accerta, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del vincitore. Tale decreto è comunicato a tutti i candidati che hanno sostenuto le prove. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine.

16. La relazione riassuntiva formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi collegiali e complessivi espressi sui candidati, è resa pubblica per via telematica.

Art. 8

Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università. Stante la suddetta condizione l'Amministrazione non garantisce il contratto medesimo.

2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari

3. Le attività del ricercatore sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del programma di ricerca.

4. Il trattamento economico è stabilito nella misura del 120% del trattamento economico iniziale dei Ricercatori universitari confermati a tempo pieno.

5. Il corrispondente impegno orario è fissato in 1500 ore di lavoro annue. Il numero delle ore dedicate ad attività didattiche integrative viene riportato nell'allegato "A".

6. Il periodo di prova è della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

7. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Art. 9

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento citato in premessa, il contratto del Ricercatore non è cumulabile con analoghi contratti stipulati in altre sedi universitarie, con incarichi di insegnamento ai sensi della normativa vigente, con gli assegni di ricerca, con borse a qualsiasi titolo conferite.

2. Non possono essere titolari di contratti i dipendenti delle Università italiane, né il personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni di cui al citato art. 51, comma 6, della Legge n. 449/1997.

Art. 10
Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonché il documento sotto specificato:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del Decreto leg. 30/03/2001, n. 165;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;

Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università;

- d) certificazione attestante l'idoneità fisica all'impiego. Tale idoneità è accertata presso il Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia medica e Criminologia (DIMEL) dell'Università degli Studi di Genova. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato:

- a) le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;
- b) il certificato di cui alla lettera d) del suddetto comma 1. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato attestante la cittadinanza;
- c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
- d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;
- e) certificato attestante l'idoneità fisica di cui al comma 1, lettera d) sopra indicato.

4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d) e) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.

5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

AFFISSO ALL'ALBO DI ATENEO IN DATA 28.1.2011

8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Università degli Studi di Genova – Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane – Servizio Personale Docente – ai sensi del Regolamento di cui al D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

2. La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti pubblici è ammessa ai sensi dell'art. 19 del D.Leg.vo 20.6.2003, n. 196 e dell'art. 8 del D.R. n. 198 dell'11.7.2001.

3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Leg.vo 30.6.2003 n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con il Regolamento di cui al D.R. n. 165 del 12.4.2006.

ART. 12

Restituzione della documentazione

1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare dopo l'avvenuta emissione del decreto di accertamento della regolarità degli atti ed entro quattro mesi decorrenti dalla data del decreto stesso, la restituzione della documentazione presentata. L'Università procederà alla restituzione salvo contenzioso in atto.

2. L'interessato, previo accordo telefonico, dovrà presentarsi personalmente presso il Dipartimento risorse umane – Servizio Personale Docente – Settore III – via Balbi, 5, Genova, per ritirare la documentazione suddetta; potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

4. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente delle Commissioni Giudicatrici non verranno restituite.

Art. 13

Pubblicità

1. Il presente decreto verrà affisso all'Albo di Ateneo – Amministrazione centrale – Via Balbi 5, Genova, e reso disponibile anche al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

Art. 14

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

Genova, 26.1.2011

IL RETTORE

F.to Deferrari

MP/lc

Responsabile del procedimento: Luigi CALISSI